



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Unità di supporto al Soggetto attuatore
Decreto OPCM . 1287 del 12 aprile 2020

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del *“Servizio di noleggio di unità navali battenti bandiera italiana e/o comunitaria funzionale all’assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*. Importo complessivo € 4.793.200,00 IVA esclusa. **C.I.G.: 83869222FB**

DETERMINA DI ESCLUSIONE

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 con la quale sono stati previsti *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in rassegna, altresì avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO, l’articolo 1 comma 3 della citata ordinanza n. 630/2020 che prevede che le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 con la quale sono stati disposti *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’interno ed il Ministro della salute del 7 aprile 2020, con il quale si è stabilito che, dalla data della sua adozione e fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di *Place of Safety* (“luogo sicuro”), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area Search And Rescue (SAR) italiana;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020 è stata disposta la *“Nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

CONSIDERATO che ai sensi del citato decreto n. 1287 del 12 aprile 2020, il Soggetto attuatore, con riferimento alle persone soccorse in mare ovvero giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi, per le quali non è possibile indicare il *“Place of Safety”* (luogo sicuro), nel rispetto dei protocolli



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Unità di supporto al Soggetto attuatore
Decreto OPCM . 1287 del 12 aprile 2020

condivisi con il Ministero della salute, può utilizzare navi per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria, allo scopo di assicurare il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, e che per le attività finalizzate all'individuazione delle suddette navi e dell'attività istruttoria di natura tecnico-amministrativa ai fini delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, provvede per il tramite delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito, "MIT"), anche *in house*;

CONSIDERATO che ai sensi del menzionato decreto n. 1287 del 12 aprile 2020, relativamente ai migranti che giungono sul territorio nazionale in modo autonomo il Soggetto attuatore individua, sentite le Regioni competenti e le autorità sanitarie locali, per il tramite delle prefetture competenti, altre aree o strutture da adibire ad alloggi per il periodo di sorveglianza sanitaria previsto dalle vigenti disposizioni, avvalendosi delle prefetture medesime che procedono alla stipula di contratti per il trattamento di vitto, alloggio e dei servizi eventualmente necessari, per le persone soccorse ovvero, in caso di mancanza di accordo, ad attivare le procedure di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 18 del 2020 e, nel caso in cui non sia possibile individuare le predette strutture sul territorio, il Soggetto attuatore provvede alla sistemazione dei migranti ai fini dell'isolamento fiduciario e di quarantena anche sulle predette navi;

VISTA la nota n. 15309 del 13 aprile 2020 con la quale il Capo di Gabinetto ha comunicato alle Strutture del MIT, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Struttura Tecnica di Missione e RAM di coordinarsi, anche in raccordo con il Soggetto attuatore, con la massima urgenza per l'espletamento delle attività in parola;

VISTO l'articolo 2 del predetto decreto n. 1287 del 12 aprile 2020 stabilisce che, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle risorse stanziare e assentite;

VISTA la determina a contrarre del 26 luglio 2020, il Soggetto attuatore – ritenendo conformi alla normativa applicabile l'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse e l'Allegato tecnico ivi citato, entrambi predisposti dalle competenti strutture del MIT come previsto dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020 - ha disposto l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di noleggino di una unità navale funzionale all'assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell'ambito dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO che con la citata determina a contrarre, in deroga all'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'arch. Mauro Coletta, Direttore Generale presso il MIT – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, "RUP"), per le attività finalizzate all'individuazione delle suddette navi mediante la suddetta procedura di affidamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020;

VISTO l'Avviso pubblicato in data 26 luglio 2020, sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana e della RAM S.p.A., con il quale è stato



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Unità di supporto al Soggetto attuatore
Decreto OPCM . 1287 del 12 aprile 2020

richiesto agli operatori interessati di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di affidamento dianzi indicata;

PRESO ATTO che allo scadere del termine fissato n. 5 (cinque) operatori economici hanno manifestato interesse alla partecipazione;

PRESO ATTO che sono state ritenute ammissibili n. 3 (tre) manifestazioni di interesse;

PRESO ATTO che il RUP nominato per le attività finalizzate all'individuazione delle suddette navi, con lettere del 29 luglio 2020 ha invitato gli operatori economici ammessi a formulare offerta per l'affidamento del servizio in parola, con scadenza fissata al giorno 31 luglio 2020 ore 10.00;

VISTO il decreto di nomina n. 105 del 31 luglio 2020 con cui è stata nominata la Commissione di gara;

PRESO ATTO che il giorno 31 luglio 2020, alle ore 10.30, si è tenuta la seduta di gara pubblica in video conferenza, durante la quale è stato verificato che alla scadenza del termine fissato sono state presentate offerte da parte di n. 2 (due) operatori economici;

PRESO ATTO che, come da verbale del 31 luglio 2020, l'Impresa Forship è risultata non ammissibile, avendo presentato una offerta tecnica con n. cabine 220, inferiore a quanto espressamente previsto nell'Allegato C alla lettera di invito;

PRESO ATTO che l'offerta presentata dal suddetto operatore economico è altresì mancante della Dichiarazione Organismo Nave conforme a quanto richiesto dalla lettera di invito (punto 7.2.2 lett. d) e dell'attestazione trasporto merci pericolose, classe 2;

TUTTO CIO PREMESSO, DETERMINA

L'ESCLUSIONE del concorrente FORSHIP S.p.A. dalla procedura di gara per il Servizio di noleggio di una unità navale battente bandiera italiana e/o comunitaria funzionale all'assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell'ambito dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

DI DISPORRE la comunicazione dell'esito della presente procedura all'operatore economico e al Soggetto Attuatore.

Ai sensi dell'articolo 3, c. 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua conoscenza ai sensi degli articoli 119, c. 1, e 120, c. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

Firmato digitalmente